

Atto deliberato
n° 1 del 2/8/13



COMUNE di TODI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Legge Regionale n° 11 del 13-05-2009, art. 8, comma 5)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° XXXX del XXXXXX

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Dr. Alvi Francesco Maria)

SEGRETARIO GENERALE
(Giacca Lanza Florino)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e contenuti del regolamento.....	6
Art. 2 - Finalità e campo di applicazione del regolamento	6
Art. 3 - Definizioni.....	7
Art. 4 - Classificazioni e riferimenti normativi.....	9
Art. 5 - Aspetti generali	10

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6 - Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.....	11
Art. 7 - Pesatura dei rifiuti	11
Art. 8 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	12
Art. 9 - Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti abbandonati	14
Art. 10 - Lavaggio delle strade	15
Art. 11 - Modalità di raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.....	15
Art. 12 - Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani	15
Art. 13 - Pulizia dei mercati	16
Art. 14 - Aree occupate da pubblici esercizi e attività commerciali.....	16
Art. 15 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche....	17
Art. 16 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti.....	17
Art. 17 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri.....	17
Art. 18 - Interventi per sgombero della neve	17

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 19 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali.....	18
Art. 20 – Criteri qualitativi di assimilazione	18
Art. 21 - Criteri quantitativi di assimilazione	20
Art. 22 – Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	21

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 23 – Disposizioni e riferimenti	21
Art. 24 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata	22
Art. 25 – Centri comunali di raccolta.....	22
Art. 26 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde	23
Art. 27 – Raccolta domiciliare “a chiamata”	23
Art. 28 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	24

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 29 – Disposizioni e riferimenti	25
Art. 30 – Norme relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.....	25

TITOLO IV

GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 31 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).....	26
Art. 32 – Rifiuti sanitari	26
Art. 33 – Siringhe abbandonate.....	26
Art. 34 - Carogne di animali	26
Art. 35 – Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili	27
Art. 36 - Pneumatici fuori uso	27

TITOLO V AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 37 - Informazione, comunicazione e partecipazione.....	28
Art. 38 - Accesso alle informazioni.....	28

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Soggetti addetti al controllo amministrativo	29
Art. 40 - Sanzioni	29
Art. 41 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali	29
Art. 42 - Validità del regolamento	29

ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Tabella 1.....	30
----------------	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, in coerenza con il Piano d'ambito e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo n° 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n° 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo n° 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo n° 184, comma 2, lettere c) e d) dello steso Decreto;
- h) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;

e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Todi, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del D. Lgs. n° 152/2006.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. "D. Lgs. n° 152/06": il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 – parte IV nel testo vigente;
- b. "rifiuto", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e. "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- f. "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- g. "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i. "raccolta porta a porta": la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
- j. "raccolta domiciliare a chiamata" la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti le normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;




- k. *"raccolta stradale"*: la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite contenitori posizionati in aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta indifferenziata o differenziata;
- l. *"spazzamento delle strade"*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m. *"rifiuto organico"*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- n. *"compostaggio domestico"*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o. *"smaltimento"*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- p. *"recupero"*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- q. *"centro comunale di raccolta"*: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è definita dal D.M. 08/04/08 e s.m.i. e individuato nel Piano d'Ambito anche come *"stazione ecologica"*;
- r. *"contratto di servizio"* il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Todi;
- s. *"Gestore del servizio"*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'ambito;
- t. *"nucleo di vigilanza ecologica"* nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento;
- u. *"imballaggio"*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- v. *"imballaggio primario"*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- w. *"imballaggio secondario"*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;
- x. *"imballaggio terziario"*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
- y. *"rifiuto di imballaggio"*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

- z. "rifiuti sanitari": i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78 e s.m.i..

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo i criteri di cui all'articolo n° 184 del Decreto Legislativo n° 152/06, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli n.ri 17, 18 e 19 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo n° 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo n° 185, comma 1, lettera i);
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo.



Art. 5 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree, di proprietà privata, destinate al posizionamento dei contenitori destinati alle diverse modalità di raccolta.

2. I contenitori per la raccolta stradale devono essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 1500 metri dalle utenze servite.

3. I contenitori per la raccolta stradale devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con la Polizia Municipale e con il Servizio Risorse Tributarie ed altre Entrate Comunali, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree il Gestore del servizio dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.

4. La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a. è fatto divieto di collocare i contenitori:

- entro una distanza di metri 5 (cinque) da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
- entro la distanza di visibilità (minimo 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

b. deve essere rispettata la distanza di 5 (cinque) metri rispetto a:

- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie;
- ingressi di scuole, asili, ospedali.

c. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

5. Nella collocazione dei contenitori il Gestore del servizio deve tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

6. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

7. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I


NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6 - Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.
2. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dalle zone del territorio comunale così come individuate nell'apposita planimetria approvata con deliberazione di Giunta comunale nelle quali sono ricomprese le superfici di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, del capoluogo, dei centri abitati, delle frazioni, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, nonché degli insediamenti sparsi, delle case coloniche e di tutte le altre tipologie di fabbricati.
3. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita considerando il perimetro dell'area determinata da un raggio pari a metri 1.500 da ciascuna postazione, costituita da uno o più contenitori.
4. Sono comunque da considerare ricompresi nella zona di raccolta obbligatoria gli insediamenti sparsi, le case coloniche e gli altri fabbricati anche quando la relativa strada di accesso è contenuta nella zona di raccolta obbligatoria stessa.
5. La determinazione e/o la rideterminazione delle zone di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nonché la relativa perimetrazione cartografica sono adottate dalla Giunta Comunale.”;

Art. 7 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza trimestrale, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.



Art. 8 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.

2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.

3. Il progetto allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta "porta a porta":

a) *aree ad alta densità abitativa con sistema di raccolta "porta a porta";*

b) *aree a bassa intensità abitativa con sistema di raccolta "porta a porta";*

4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:

a) *aree ad alta densità abitativa con sistema di raccolta "porta a porta":* includono il centro storico ed aree urbane nelle quali la raccolta viene effettuata a livello domiciliare, con frequenze medio-alte e con contenitori di volumetria adeguata all'utenza ed alle diverse frazioni merceologiche.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, previa sottoscrizione di un verbale di consegna, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

Nelle situazioni multi-utenza i soggetti specificatamente individuati potranno conferire nei contenitori assegnati, dei quali sarà consegnata apposita chiave

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza, avendo attenzione a non determinare ostacoli e rischi per la circolazione stradale.

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

Il lavaggio dei contenitori forniti alle utenze singole in comodato gratuito sarà a carico dell'utente, mentre sarà a carico del Gestore il lavaggio dei contenitori dati in uso ai condomini.

In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

I contenitori dati in comodato d'uso dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà, possibilmente all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

Per la raccolta in corrispondenza di utenze collettive sarà consegnato, previa sottoscrizione di un verbale di consegna, un numero di contenitori, adeguato al numero dei condomini ed alle frequenze di svuotamento previste.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto di comodato è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con i singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Per la raccolta in corrispondenza di utenze non domestiche, il Gestore del servizio provvede alla consegna di una dotazione di sacchetti e/o contenitori specifici, di diverso colore e volumetria, per ciascuna frazioni di rifiuto, in quantità e capacità adeguate alle necessità dell'utenza.

Le modalità di raccolta saranno indicate dal Gestore del servizio.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario definito, l'utente dovrà depositare a piè di porta o nelle postazioni concordate, i sacchetti e/o i contenitori ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio di raccolta gli imballaggi di cartone, opportunamente ridotti di volume da parte dell'utenza, avverrà prelevando direttamente gli stessi all'interno delle utenze.

E' fatto divieto di depositare, anche solo ai fini della raccolta, gli imballaggi di cartone sulla pubblica via.

b) aree a bassa intensità abitativa con sistema di raccolta "porta a porta" sono aree urbane e non, nelle quali la raccolta viene effettuata a livello domiciliare, sia puntuale che individuando quartieri/isolati o borghi. La raccolta avviene con frequenze medio-basse e con contenitori di volumetria adeguata all'utenza ed alle diverse frazioni merceologiche.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, previa sottoscrizione di un verbale di consegna, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

I contenitori dovranno essere posizionati al di fuori della sede stradale, avendo attenzione a non determinare ostacoli e rischi per la circolazione stradale.

Nelle situazioni multi-utenza i soggetti specificatamente individuati potranno conferire nei contenitori assegnati, dei quali sarà consegnata apposita chiave.

Non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; gli utenti dovranno comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

Il lavaggio dei contenitori forniti in comodato gratuito sarà a carico del Gestore.

In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

Per la raccolta in corrispondenza di utenze non domestiche, il Gestore del servizio provvede alla consegna di una dotazione di sacchetti e/o contenitori specifici, di diverso colore e volumetria, per ciascuna frazioni di rifiuto, in quantità e capacità adeguate alle necessità dell'utenza.

Le modalità di raccolta saranno indicate dal Gestore del servizio.

Il servizio di raccolta gli imballaggi di cartone, opportunamente ridotti di volume da parte dell'utenza, avverrà prelevando direttamente gli stessi all'interno delle utenze.

E' fatto divieto di depositare, anche solo ai fini della raccolta, gli imballaggi di cartone sulla pubblica via.

5. La raccolta della Frazione Organica Umida (FOU) viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria adeguata, con frequenze definite dal progetto

allegato al contratto di servizio. Detti contenitori dovranno essere posizionati, ove possibile, lungo strade secondarie su cui si riversa solo il traffico locale.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze del servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

6. E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche.
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

7. I rifiuti debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

8. Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori. I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Art. 9 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti abbandonati

1. E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.

2. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio. Sarà cura dello stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.

3. Nelle aree oggetto di spazzamento il Gestore del servizio collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da

parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al contratto di servizio.

4. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

5. I materiali raccolti sono conferiti, previa pesatura, agli impianti individuati dal Piano d'ambito.

6. La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

7. Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati.

8. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

9. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

Art. 10 - Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 11 - Modalità di raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso i centri di raccolta comunali (Isola Ecologica) o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio;

Art. 12 - Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani

1. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e

conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore. In particolare:

- devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
- devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione";
- possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto precedente;
- nella gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve essere comunque favorito il recupero dei resti metallici di cui all'art. n° 2, comma 1, lettera e), numero 5 del D.P.R. n° 254/03.

Art. 13 - Pulizia dei mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

3. Il volume dei rifiuti, ridotto al minimo dovrà essere conferito secondo le disposizioni impartite dal Gestore del servizio.

Art. 14 - Aree occupate da pubblici esercizi e attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 metri.

Art. 15 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti prodotti.

2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, devono comunicare insieme al programma delle iniziative le aree che saranno occupate e devono provvedere alla pulizia delle stesse, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.

Art. 16 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/de fissione di manifesti


1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e de fissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 17 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico é tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 18 - Interventi per sgombero della neve

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo n° 214-bis del D. Lgs. n° 152/06 gli interventi di sgombero della neve effettuati dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituiscono detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo n° 183 dello stesso decreto.



17

CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI
AI RIFIUTI URBANI

Art. 19 – Norme per l’assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.:
 - a) *Rifiuti da attività commerciali* [art. n° 184, c.3, lett. e)];
 - b) *Rifiuti da attività di servizio* [art. n° 184, c. 3, lett. f)];
 - c) *Rifiuti da attività sanitarie* [art. n° 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
 - e) *Rifiuti da attività artigianali e industriali*: [art. n° 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.
2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:
 - a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i;
 - b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli n.ri 20 e 21.
3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
 - b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c) rifiuti di imballaggi terziari;
 - d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
4. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. E’ vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

Art. 20 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all’art. n° 198, c. 2, lett. g) del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo n° 19, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo n° 21, di seguito elencati:

- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI:**
- 02 03 *rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa:*
 - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
 - 02 06 *rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione:*
 - 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
 - 02 07 *rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao):*
 - 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE:**
- 03 01 *rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili:*
 - 03 01 01 scarti di corteccia e sughero;
 - 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04¹;
 - 03 03 *rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone:*
 - 03 03 01 scarti di corteccia e legno;
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI):**
- 15 01 *Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata):*
 - 15 01 01 imballaggi in carta e cartone;
 - 15 01 02 imballaggi in plastica;
 - 15 01 03 imballaggi in legno;
 - 15 01 04 imballaggi in metallo;
 - 15 01 05 imballaggi in materiali compositi;
 - 15 01 07 imballaggi in vetro;
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:**
- 20 01 *frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01):*
 - 20 01 01 carta e cartone;
 - 20 01 02 vetro;
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - 20 01 10 abbigliamento;

¹ Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi



- 20 01 11 prodotti tessili;
- 20 01 25 oli e grassi commestibili (vedi art. 28);
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27² (vedi art. 28);
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29³ (vedi art. 28);
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31⁴ (vedi art. 28);
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33⁵(vedi art. 28);
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35⁶ (vedi art. 28);
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37⁷;
- 20 01 39 plastica;
- 20 01 40 metallo;
- 20 02 *rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri):*
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi;
 - 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili;
- 20 03 *altri rifiuti urbani:*
 - 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
 - 20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria;
 - 20 03 07 rifiuti ingombranti;

Art. 21 - Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli n.ri 19 e 20, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole attività, la quantità di 20 (*venti*) t/anno.
2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente, comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero/smaltimento a proprio carico.

² vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

³ detergenti non pericolosi

⁴ medicinali non pericolosi

⁵ batterie e accumulatori non pericolosi

⁶ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi

⁷ legno fuori uso non pericolosi


Art. 22 – Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero e/o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 23 – Disposizioni e riferimenti

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D. Lgs. n° 152/06, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano d'ambito dell'Ambito Territoriale Integrato n° 2, i quantitativi percentuali minimi prescritti.
2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
 - c) frazione organica umida (F.O.U.);
 - d) potature e sfalci;
 - e) legno e ingombranti;
 - f) indumenti usati;
 - g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
 - h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - i) pile e batterie esauste;
 - j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
 - k) oli minerali ed oli vegetali;
 - l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.
3. Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere nell'Ambito Territoriale Integrato n° 2 sono quelli fissati dall'art. n° 205 del D. Lgs. n° 152/06:
 - 35% al 31 dicembre 2006
 - 45% al 31 dicembre 2008



- 65% al 31 dicembre 2012
- e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al paragrafo 12.2.1, che prevede:
- 50% al 31 dicembre 2010
 - 65% al 31 dicembre 2012

Art. 24 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte. Il conferimento della FOU (Frazione Organica Umida), all'interno dei cassonetti stradali, condominiali o di prossimità, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 25 – Centri comunali di raccolta (Isola Ecologica)

1. Il centro comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta.

3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del centro comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune ed all'ATI n° 2. In tal

caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del centro comunale di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.

6. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il centro comunale di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

7. È vietato l'accesso degli utenti al di fuori degli orari stabiliti e, comunque, in assenza del personale addetto al controllo.

8. Sulla base di specifici accordi tra i Comuni, possono avere accesso al centro comunale di raccolta anche gli utenti di altri Comuni dotati di apposito tesserino per la identificazione e registrazione del conferimento.

Art. 26 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune può favorire, anche mediante apposite misure di agevolazione, il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).

3. Per favorire il compostaggio domestico viene fornito, in comodato d'uso, dal Gestore del servizio un composter unifamiliare da 300 litri. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente.

Art. 27 – Raccolta domiciliare "a chiamata"

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare "a chiamata".

2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio.

3. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.



Art. 28 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo n° 23, comma 2, lettere g, h, i, j, k, nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso i centri comunali di raccolta;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso i centri comunali di raccolta;
- c) i prodotti e contenitori etichettati "T e/o F", i RAEE e gli oli vegetali e minerali devono essere conferiti presso i centri comunali di raccolta.

TITOLO III


GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 29 – Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal n° 217 al n° 226 del D. Lgs. n° 152/06.
2. In coerenza con il Piano d'ambito, il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 30 – Norme relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
2. I "produttori e gli utilizzatori", così come definiti dall'articolo n° 218 del D. Lgs n° 152/06, sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita, dopo l'uso, degli imballaggi per il trasporto (imballaggi terziari).
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.



25

TITOLO IV

GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 31 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nei centri comunali di raccolta.
2. il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

Art. 32 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. del 15 luglio 2003 n° 254.

Art. 33 – Siringhe abbandonate

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
2. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 34 - Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del il Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nullaosta sanitario.


3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D. Lgs. del 14 dicembre 1992, n° 508 e successive modifiche ed integrazioni, i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 35 – Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. n° 231 del D. Lgs. n° 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli n° 208, 209 e 210 del D. Lgs. n° 152/06.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono o in sosta vietata il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. n° 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n° 460.

Art. 36 - Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del D.M. n° 82/2011, gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. Gli pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti direttamente ai centri comunali di raccolta o tramite il servizio di raccolta domiciliare a chiamata.



27

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 37 - Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi del Piano d'ambito, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

2. A tal fine, in accordo con l'ATI e con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

Art. 38 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D. Lgs. n° 195/2005 e dal regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 – Soggetti addetti al controllo amministrativo

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati dal Sindaco (*Nucleo di Vigilanza Ecologica*).

Art. 40 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. n° 192 e dal Titolo VI, Capo I del D. Lgs n° 152/06, le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata Tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. n° 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. Inoltre, qualora le violazioni alla disciplina del presente regolamento comportassero l'attivazione di servizi a costi aggiuntivi per la rimozione dei materiali abbandonati, di diversa natura, l'Amministrazione Comunale recupererà i costi sostenuti in capo al soggetto individuato come responsabile dell'abbandono.

Art. 41 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. n° 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 42 - Validità del regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.



29

COMUNE DI TODI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Tabella 1

(L'identificazione dei comportamenti sanzionabili deve essere effettuata con specifico riferimento agli articoli ed ai commi del regolamento portato in approvazione. Le definizioni di seguito riportate possono non essere esaustive)

Articolo		Descrizione	Minima (Euro)	Massima (Euro)
Art. 5	Comma 6	E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	25	150
Art. 5	Comma 7	E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.	50	300
Art. 8	Comma 4	- aree ad alta densità abitativa con sistema di raccolta "porta a porta"; - aree a bassa intensità abitativa con sistema di raccolta "porta a porta";	50	300
Art. 9	Comma 1	E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.	50	300
Art. 13	Comma 1	Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.	25	150
Art. 13	Comma 3	Il volume dei rifiuti deve essere ridotto al minimo e questi devono essere conferiti secondo le disposizioni impartite dal Gestore del servizio	25	150
Art 14	Comma 1	I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.	50	300

Art 14	Comma 2	I rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree date in concessione ai gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.	25	150
Art 14	Comma 4	I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico devono mantenere puliti ed in maniera decorosa gli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e devono garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti. La pulizia quotidiana degli spazi esterni deve interessare un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio ed una profondità di almeno 2 metri.	25	150
Art. 15	Comma 1	Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità prescritte dal provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.	50	300
Art. 15	Comma 2	Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, hanno l'obbligo di comunicare, insieme al programma delle iniziative, le aree che saranno occupate e di provvedere alla pulizia delle stesse, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato.	50	300
Art.16		Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.	25	150
Art.17		Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico deve, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.	25	150
Art 19	Comma 4	E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	50	300
Art.24	Comma 2	E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le	25	150

		diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.		
Art.24	Comma 3	E' vietato depositare i rifiuti oggetto di raccolta differenziata all'esterno degli appositi contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.	50	300
Art. 25	Comma 7	E' vietato l'accesso al Centro di raccolta comunale al di fuori degli orari stabiliti e, comunque, in assenza del personale addetto al controllo.	50	300
Art.27	Comma 4	È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	50	300
Art.28	Comma 1	E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 23, comma 2, lettere g, h, i, j, l, nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.	50	300
Art.30	Comma 1	L'utente è obbligato a raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.	25	150
Art.30	Comma 3	E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.	50	300
Art.30	Comma 4	Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.	25	150
Art.31	Comma 3	E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	50	300
Art.36	Comma 1	E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.	50	300